



Decreto del Direttore generale nr. 64 del 21/04/2022

Proponente: Dott.ssa Daniela Masini

Settore Provveditorato

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Daniela Masini

Estensore: Dott.ssa Katia Prandi

Struttura stabile di supporto ai RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016: Settore Provveditorato

Oggetto: *Affidamento mediante rinnovo, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'accordo quadro per la regolamentazione degli appalti attuativi aventi ad oggetto la fornitura di gas elio per le strutture laboratoristiche di ARPAT, aggiudicato alla società Sapiro Produzione Idrogeno e Ossigeno s.r.l. con decreto del Direttore generale n. 87 del 24/05/2021, per la durata di un anno come previsto negli atti di gara (dal 01/07/2022 al 30/06/2023).*

ALLEGATI N.: 2

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
all. 1 - lettera per rinnovo	sì	digitale
all. 2 - schema contratto	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore generale

Vista la L.R.T 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l' "Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 41/2017 con il quale il Settore Provveditorato è stato individuato quale "Struttura stabile di supporto ai RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016" per le acquisizioni di natura trasversale e comunque di importo superiore a euro 20.000,00 esclusa IVA;

Visto il decreto del Direttore generale n. 87 del 24/05/2021 con il quale è stato aggiudicato alla società Sapiro Produzione Idrogeno e Ossigeno s.r.l., con sede legale in Via San Maurilio 13, 20123 Milano (MI), P.I. 10803700151, ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs 50/2016, l'accordo quadro per la fornitura di gas elio per le strutture laboratoristiche di ARPAT, per la durata di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno come previsto negli atti di gara;

Considerato che in data 08/07/2021 è stato stipulato il contratto di appalto con decorrenza dal 01/07/2021 per la durata di un anno;

Preso atto che ARPAT (con nota agli atti) in data 09/03/2022, ha richiesto alla società Sapiro Produzione Idrogeno e Ossigeno s.r.l. la disponibilità al rinnovo, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto attualmente in essere e che con nota in data 16/03/2021 (acquisita con ns. prot.n. 19933), la sopracitata società ha dichiarato la propria disponibilità in tal senso;

Dato atto che il rinnovo è uno strumento di estensione della durata del contratto d'appalto e, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato per essere legittimo deve essere stato espressamente previsto nella documentazione di gara nella sua esatta durata massima (come nel caso di specie) e comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale;

Ritenuto opportuno procedere al rinnovo dell'accordo quadro di cui trattasi per la durata di un anno, dal 01/07/2022 al 30/06/2023, affidato alla società Sapiro Produzione Idrogeno e Ossigeno s.r.l. , per un valore massimo di Euro 175.000,00, esclusa IVA, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale in scadenza al 30.06.2022;

Dato atto che:

- l'accordo quadro riguarda le modalità con cui ARPAT potrà ricorrere alla fornitura in oggetto mediante appalti attuativi (ordini/contratto) che verranno attivati dalle singole strutture di ARPAT durante il periodo di durata dello stesso, in base alle necessità, e comunque fino all'esaurimento del valore massimo previsto, in applicazione delle condizioni economiche offerte;
- con la stipula dell'accordo quadro, l'operatore economico si impegna a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini/contratto) da parte delle strutture di ARPAT, fino alla conclusione del periodo di validità e alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- il valore dell'accordo quadro non costituisce indicazione di importo contrattuale, pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, costituendo l'Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini/contratto);

Preso atto che il rinnovo di cui trattasi, in quanto fattispecie prevista dagli atti di gara e considerata nella soglia di importo ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, rientra nella previsione dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia contrattuale";

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 87 del 24/05/2021 è stato individuato quale "Responsabile Unico del procedimento" ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 50/2016 relativamente all'accordo quadro, il Responsabile del Settore Provveditorato;

Ricordato che:

- l'"accordo quadro" regola gli appalti attuativi che saranno successivamente stipulati, alle condizioni offerte in gara (prezzo al mc di gas elio) per la durata massima di un (1) ulteriore anno o comunque fino al raggiungimento del valore massimo di euro 175.000,00, esclusa IVA;
- i singoli appalti attuativi/ordini di esecuzione saranno di competenza dei direttori dell'esecuzione del contratto che assumeranno specifici CIG derivati dal CIG dell'accordo quadro;

Visto lo schema di contratto nella forma dell'accordo quadro (allegato "1");

Ritenuto di formalizzare il rinnovo dell'accordo quadro di cui trattasi alla società Sapiro Produzione Idrogeno e Ossigeno s.r.l. tramite la piattaforma telematica START e invio della lettera di richiesta dei documenti (allegato "2");

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'accordo quadro per la regolamentazione degli appalti attuativi aventi ad oggetto la fornitura di gas elio per le strutture laboratoristiche di ARPAT, affidato alla società Sapiro Produzione Idrogeno e Ossigeno s.r.l. con decreto del Direttore generale n. 87 del 24/05/2021, per la durata di un anno come previsto negli atti di gara (dal 01/07/2022 al 30/06/2023);
2. di dare atto che il valore del rinnovo dell'accordo quadro di cui trattasi è pari a Euro 175.000,00, esclusa IVA, agli stessi prezzi patti e condizioni, del contratto principale;
3. di formalizzare il rinnovo dell'accordo quadro di cui trattasi alla società Sapiro Produzione Idrogeno e Ossigeno s.r.l. tramite la piattaforma telematica START e invio della lettera di richiesta dei documenti (allegato "2");
4. di autorizzare sin d'ora la stipula del contratto di rinnovo, che avrà decorrenza dal 01/07/2022 in forma di scrittura privata, con la società Sapiro Produzione Idrogeno e Ossigeno s.r.l., agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale e di approvare lo schema di contratto nella forma dell'accordo quadro (allegato "1");
5. di autorizzare, altresì, sin d'ora l'avvio d'urgenza dell'esecuzione dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, qualora alla data del 1.7.2022, non fossero ancora stati completati i controlli in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale nei confronti della società Sapiro Produzione Idrogeno e Ossigeno s.r.l., oppure, la stipula del contratto, sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui le verifiche fossero state concluse con esito positivo e rimasse soltanto da acquisire la certificazione antimafia ex D.Lgs. n. 159/2011;
6. di dare atto che il costo della fornitura di gas elio sarà ricompreso nei Bilanci annuali per il 2022 e 2023, per la quota di competenza e sarà determinato in sede di emissione degli appalti attuativi nel corso della durata dell'accordo quadro, dando atto che lo stesso non potrà risultare superiore al valore dell'accordo quadro;
7. di dare atto che con decreto del Direttore generale n. 87 del 24/05/2021 è stato individuato quale "Responsabile Unico del procedimento" ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 50/2016 relativamente all'accordo quadro, il Responsabile del Settore Provveditorato;
8. di nominare, per i motivi indicati nella parte narrativa del presente atto, quali "Direttori dell'esecuzione del contratto", per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, e per l'acquisizione dei CIG derivati derivati dal CIG dell'accordo quadro per gli appalti attuativi, i Responsabili dei Settori Laboratorio delle Aree Vaste, ciascuno per la propria competenza, che si avvarranno dei Settori amministrativi di Area Vasta di riferimento per gli aspetti amministrativi;
9. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire la fornitura oggetto del contratto senza soluzione di continuità.

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 14/04/2022
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 19/04/2022
- Daniela Masini , il proponente in data 19/04/2022
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 20/04/2022
- Marcello Mossa Verre , Direttore tecnico in data 20/04/2022
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 21/04/2022

ARPAT - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - Settore Provveditorato

Via Ponte alle Mosse, 211 - 50144 - Firenze

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: DV.13.01.04/ del a mezzo: START

Spett.le Sapio Produzione Idrogeno e Ossigeno s.r.l.
Via San Maurilio 13, 20123 Milano (MI),

OGGETTO: Rinnovo, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'accordo quadro per la regolamentazione degli appalti attuativi aventi ad oggetto la fornitura di gas elio per le strutture laboratoristiche di ARPAT, affidato con Decreto del Direttore generale nr. 87 del 24/05/2021, per la durata di un anno come previsto negli atti di gara (dal 01/07/2022 al 30/06/2023). CIG.....

PREMESSE

- con Decreto del Direttore generale nr. 87 del 24/05/2021 di ARPAT è stato aggiudicato a codesta società, l'accordo quadro per la fornitura di gas elio per le strutture laboratoristiche di ARPAT, per la durata di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno come previsto negli atti di gara;
- in data 08/07/2021 è stato stipulato il contratto di appalto con decorrenza dal 01/07/2021 per la durata di un anno;
- ARPAT (con nota agli atti) in data 09/03/2022, ha richiesto a codesta società la disponibilità al rinnovo, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto attualmente in essere e con nota in data 16/03/2021 (acquisita con ns. prot.n. 19933), la sopracitata società ha dichiarato la propria disponibilità in tal senso;
- con Decreto del Direttore generale n...del...è stato disposto di procedere al rinnovo dell'accordo quadro di cui trattasi per la durata di un anno, dal 01/07/2022 al 30/06/2023, per un valore massimo di Euro 175.000,00, esclusa IVA, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto attualmente in essere;
- che le condizioni normative ed economiche del presente accordo quadro sono quelle già regolamentate con il precedente accordo quadro;
- il DUVRI redatto, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, per il precedente affidamento rimane valido.

Le condizioni di affidamento sono disciplinate:

- dalla presente lettera di richiesta di offerta
- dal capitolato tecnico e normativo e DUVRI allegato al contratto principale
- schema di contratto e dichiarazione accettazione clausole art. 1341 del Codice Civile;
- decreto del Direttore generale n. 50/2021 "Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2022-2023";
- "decreto del Direttore generale n. 33/2021 "Approvazione del codice di comportamento di ARPAT".
- DUVRI (precedente affidamento)

1 – DOCUMENTAZIONE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro le **ore 13,00 del giorno...** la seguente documentazione:

1.1) DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO e Dichiarazioni integrative al DGUE ¹.

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso del requisito di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, **dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016 **e attraverso il Modello denominato – Dichiarazioni integrative al DGUE.**

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il **DGUE**, dovrà essere compilato relativamente:

- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni,
- alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni
- alla parte IV: Criteri di selezione: Sezione A – Idoneità
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute

ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

1.2 OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica espressa in valuta con n° 2 cifre decimali il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line al passo 3 "presenta offerta"
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta dovrà corrispondere al valore dell'accordo quadro pari a euro 175.000,00, oltre IVA.

1.3 COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità

¹ Le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5 lettere c-bis, c-ter, f-bis) e f-ter) dovranno essere rese:

1) dai concorrenti utilizzando il Modello Dichiarazioni integrative al DGUE, ivi compresi i membri degli operatori riuniti (RTI e consorzi ordinari);

2) dalle consorziate esecutrici, dalle imprese ausiliarie, dai subappaltatori utilizzando i rispettivi modelli che dovranno presentare per la partecipazione previste nel disciplinare.

dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)” in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

1.4.CAUZIONE

Si chiede di presentare nell'apposito spazio sul sistema telematico START, la garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016, con decorrenza dal 1.7.2022 al 31.08.2023. La garanzia dovrà essere corredata da dichiarazione del fideiussore, firmata digitalmente, che attesti il possesso dei poteri per il rilascio della stessa. In caso di riduzione della cauzione nei casi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere allegata la copia della certificazione che dà luogo alla riduzione della cauzione e la dichiarazione di conformità del documento all'originale, firmata digitalmente.

1.5 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Si chiede di presentare nell'apposito spazio sul sistema telematico START, la dichiarazione integrativa (reperibile nella documentazione allegata), firmata digitalmente dal legale rappresentante della società.

2 - CONCLUSIONE DELL’AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

ARPAT, prima dell'affidamento del contratto (rinnovo), effettua i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dall'operatore economico invitato.

Il contratto viene stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata con firma digitale; le spese di bollo sono a carico del contraente.

4 - TERMINE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il termine del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è di 60 gg. decorrenti dalla data della presente lettera di invito.

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Settore Provveditorato di ARPAT.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs 196/2013 e successive modificazione e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti:ARPAT tratta i dati come da Reg. (UE) 2016/679. Per le modalità e diritti degli interessati: <http://www.arpat.toscana.it/utilita/privacy> .

La Responsabile del Settore Provveditorato
Dott.ssa Daniela Masini²

2 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

SCRITTURA PRIVATA

ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI APPALTI

ATTUATIVI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI GAS ELIO PER LE

STRUTTURE LABORATORISTICHE DI ARPAT - CIG 8573747FD5

TRA

- **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana**

(ARPAT), codice fiscale e partita IVA n. 04686190481, di seguito denominata

“Agenzia”, con sede legale in Firenze, Via Porpora n. 22, rappresentata dal

Direttore Generale di ARPAT;

- **Sapio Idrogeno e Ossigeno s.r.l.**, con sede legale in Via San Maurilio, 13,

20123 Milano (MI), Cod. Fisc. 08804430158, nella persona del

legale rappresentante, di seguito brevemente indicata come “società

aggiudicataria”

PREMESSO:

– che con Decreto del Direttore generale nr. 183 del 23/12/2020 è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 50/2016, per l'affidamento di un accordo quadro e per la regolamentazione degli appalti attuativi aventi ad oggetto la fornitura di gas elio per le strutture laboratoristiche di ARPAT, per la durata di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno;

– che con Decreto del Direttore generale nr. 87 del 24/05/2021 l'accordo quadro di cui trattasi è stato affidato alla società Sapio Produzione Idrogeno e Ossigeno s.r.l. di seguito brevemente indicata “società aggiudicataria”;

– che con decreto del Direttore generale n... del... è stato disposto il

rinnovo annuale, dal 01/07/2022 al 30/06/2023, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto attualmente in essere, dell'accordo quadro per la regolamentazione degli appalti attuativi aventi ad oggetto la fornitura di gas elio per le strutture laboratoristiche di ARPAT, alla società aggiudicataria, per un valore complessivo di Euro 175.000,00, esclusa IVA.

- che i controlli sul possesso dei requisiti generali nei confronti della società aggiudicataria sono stati espletati con esito positivo.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto e valore

Il presente atto disciplina il rinnovo dell'accordo quadro per l'affidamento mediante successivi appalti attuativi della fornitura di gas elio, per le strutture laboratoristiche di ARPAT, per la durata di un (1) ulteriore anno.

Il valore dell'accordo quadro per la durata di 1 anno è di euro 175.000,00, oltre IVA.

Sono previste le seguenti eventuali modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

1) eventuale variazione in aumento dell'importo contrattuale nei limiti del quinto d'obbligo: Euro 35.000,00 (IVA esclusa), per il restante anno di validità contrattuale;

ART. 2 – Modalità di espletamento della fornitura

La fornitura di gas elio per le strutture laboratoristiche di ARPAT, per la durata

di un anno, dovrà essere effettuata con le modalità previste all'art. 2 del Capitolato speciale di appalto, allegato al presente contratto onde formarne parte integrante e sostanziale, di seguito brevemente indicato "CSA".

ART. 3 - Durata della fornitura

L'accordo quadro ha una durata di un anno decorrente dal 01/07/2022 fino al 30/06/2023.

ART. 4 – Corrispettivo di appalto

Il valore dell'accordo quadro per la fornitura di gas elio è di Euro 175.000,00 (IVA esclusa), per un anno.

L'Accordo Quadro riguarda le modalità con cui ARPAT potrà ricorrere alla fornitura oggetto dell'appalto, mediante ordini/contratto che verranno attivati dalle singole strutture di ARPAT durante il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro.

Con la stipula dell'Accordo Quadro, la società aggiudicataria si impegna a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini/contratto) da parte delle strutture di ARPAT, fino alla conclusione del periodo di validità e alle condizioni di cui al CSA.

Il valore dell'accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT costituendo l'Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l'affidamento degli appalti attuativi (ordini/contratto) i quali saranno effettuati applicando alle quantità ordinate il prezzo offerto in euro 29,00 oltre IVA, (a metro cubo) in gara dalla società aggiudicataria (come risulta dall'offerta economica presente sulla piattaforma telematica START). Il prezzo resta fisso e invariabile per la durata dell'accordo quadro.

ART. 5 – Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dei corrispettivi dovuti dovrà avvenire nei tempi e nei modi previsti dall'art. 15 del CSA

ART. 6 – Clausola art. 3, C. 8, della Legge 13.08.2010 N. 136

I pagamenti verranno effettuati da ARPAT esclusivamente mediante bonifico bancario sui conti correnti bancari indicati dalla società aggiudicataria.

La società aggiudicataria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, si impegna a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale, fermo restando le eccezioni del suindicato art. 3 comma 3.

Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale, si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto.

ART. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

In tema di responsabilità della società aggiudicataria nei confronti dei dipendenti si rinvia agli artt. 19 e 20 del presente csa.

ART. 8 – Inadempienze e penalità (clausola ex art. 1341 C.C.)

Per le penali si rinvia a quanto previsto dall'art. 10 del CSA.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di ARPAT di acquistare i prodotti non forniti presso qualunque altro fornitore.

Resterà comunque a carico dell'inadempiente, sia la differenza per eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni maggior onere derivan-

ti a ARPAT a causa dell'inadempienza stessa, ai sensi dell'articolo 1382 cod. civ.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, ARPAT ha facoltà di risolvere il contratto.

ART. 9 - Cauzione definitiva

La società aggiudicataria ha costituito, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016.

ART. 10 - Clausola risolutiva espressa-risoluzione e recesso (clausola ex art. 1341 C.C.)

Per le fattispecie di risoluzione espressa del contratto e di recesso si rinvia agli artt. 16 e 18 del CSA.

Art. 11 Clausola anticorruzione

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", la società aggiudicataria si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili.

(reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>) :

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2022.2023 di cui al decreto del Direttore generale n. 50/2021;

- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 33/2021.

(reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>).

Art. 12 DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.gs. n. 81/2008 e s.m.i. è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, (cosiddetto DUVRI), dal quale risultano costi per la sicurezza pari a zero euro.

La società aggiudicataria deve prendere contatti con ARPAT al fine di incontrarsi per il completamento del DUVRI allegato al presente contratto) e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione.

ART. 13 - Foro competente (clausola ex art. 1341 C.C.)

Per tutte le controversie inerenti il presente contratto sarà competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 14 – Spese contrattuali (clausola ex art. 1341 C.C.)

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016 ed è posta a carico della società aggiudicataria.

Il presente contratto non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del T.U. approvato con D.P.R. 26.04.1986, n. 131, essendo redatto in forma di scrittura privata non autenticata ed essendo il corrispettivo soggetto ad IVA.

ART. 15– Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si fa rinvio al CSA, alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., al D.Lgs. n. 81/2008, alle disposizioni del Codice Civile in materia ed alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

ARPAT

Il Direttore generale (firma digitale)

La società aggiudicataria

Il legale rappresentante (firma digitale)

allegati:

CSA e allegato A

DUVRI

dichiarazione accettazione clausole ex art. 1341 C.C.